



Comune di Noicàttaro

Provincia di Bari

COPIA

N. 69/2013 del 30/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I M U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta alle ore 09.45** del mese di **novembre**, in sede di **Palazzo di Citta' - Sala Consiliare** legalmente convocato in seduta Straordinaria d'urgenza di I Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del/la Sig. **Sergio Ardito** il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	Ardito Sergio	SI		10	Decaro Gerardo	SI	
2	Sozio Giuseppe	SI		11	Tripolini Antonio	SI	
3	Sportelli Isabella	SI		12	Rizzo Luigi		SI
4	Monti Vincenzo	SI		13	Ciavarella Giuseppe	SI	
5	Porrelli Arcangelo	SI		14	Tortelli Tommaso	SI	
6	Didonna Giovanni		SI	15	Ciavarella Francesco		SI
7	Cocchiarale Santino		SI	16	Pignataro Domenico		SI
8	Liturri Donato	SI		17	Anelli Vitangelo		SI
9	Antenore Massimiliano	SI					

Totale presenti

Presenti 11
Assenti 6

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assiste il Vice Segretario Generale **Lombardo Francesco**.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, comma 6, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D. L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D. Lgs. 504/1992.

Considerato che l'art. 13 del D. L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., ivi comprese le abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall'1.1.2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110.

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 167 - 170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D. L. 201/2011.

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. 201/2011;

è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D. L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria.

Visto inoltre l'art. 1 del D. L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Visti ulteriormente l'art. 1 del D. L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del d. L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D. L. 102/2013, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di I M U le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di I M U concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Tenuto conto che l'art. 3 del sopra citato D. L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo stato per assicurare il ristorno del minor gettito I M U derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D. L.

Visto altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del d. L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

Viste le aliquote determinate dal D. L. 201/2011 nella misura dello 0,4 per cento, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento per gli altri immobili, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 punto percentuale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.10.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012.

Considerato che l'art. 16 comma 6 del D. L. 06 luglio 2012, n. 95, c come modificato dalla Legge 228/2012, ha previsto un ulteriore taglio ai trasferimenti statali agli enti locali di 2.250 MLN di euro per l'anno 2013;

Vista l'esigenza di variare le aliquote IMU per l'anno 2013 al fine di assicurare un maggior gettito che compensi le riduzioni dei trasferimenti statali e garantisca la copertura dei servizi esistenti così come segue:

ALIQUOTE

- a) 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6-C/7);
- b) 0,40 per cento per gli immobili appartenenti alle cooperative indivisa adibiti per l'abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP);
- c) 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d) 0,88 per cento per i terreni agricoli;
- e) 0,94 per cento per i fabbricati di cat. D (di cui 0,18 per cento al Comune e 0,76 per cento allo Stato);

f) 0,94 per cento per tutti gli altri immobili.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.10.2012.

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tenuto conto che in base all'art. 8, comma 2, del D. L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D. L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquisiscono efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

Visto:

- l'art. 1 comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013;
- la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013;
- l'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 4^a Commissione Consiliare in data 26/11/2013;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;

Ad Unanimità di voti favorevoli espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2013 con decorrenza 1° gennaio, così come segue:

ALIQUOTE

- a) 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6-C/7);
- b) 0,40 per cento per gli immobili appartenenti alle cooperative indivisa adibiti per l'abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP);
- c) 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d) 0,88 per cento per i terreni agricoli;
- e) 0,94 per cento per i fabbricati di cat. D (di cui 0,18 per cento al Comune e 0,76 per cento allo Stato);
- f) 0,94 per cento per tutti gli altri immobili;

2. Di determinare in €. 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con ulteriore maggiorazione, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione non può superare l'importo massimo di €. 400,00.

3. Di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Alle stesse non spetta la maggiore detrazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

4. Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Di dare atto che per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13 - bis, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, *(che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)*.

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad Unanimità di voti favorevoli espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to (Sergio Ardito)

Il Vice Segretario Generale
F.to (Avv. Francesco Lombardo)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.

Noicàtaro
19/11/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.

Noicàtaro
19/11/2013

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi rimarrà sino al _____ per quindici giorni consecutivi .

Dalla Sede Municipale, data _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Floriana Gallucci)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Noicàtaro, giovedì 5 dicembre 2013

Il Segretario Generale
